

DGR 3635 dd. 30.12.2004

VISTO l'articolo 2 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), recante disposizioni per il trasferimento di funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro alle Province;

VISTO l'art. 2 ter della legge regionale 1/1998, come introdotto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 3/2002, e, in particolare, il comma 1, lettera a), ai sensi del quale nelle materie di cui all'art. 2 bis la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

VISTO il "Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro", approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres., come modificato dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 20 febbraio 2004, n. 038/Pres. e dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 11 maggio 2004, n. 0153/Pres., di seguito denominato Regolamento;

PREMESSO che nella prima quindicina di gennaio 2005 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvederà a definire modalità di ripartizione delle quote e disposizioni relative alla presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro diverse da quelle finora utilizzate, e che tali innovazioni verranno introdotte a partire dalla assegnazione di quote per l'anno 2005, che avverrà contestualmente;

RITENUTO pertanto indispensabile procedere alla revisione del citato Regolamento, allo scopo di renderlo compatibile con le prossime innovazioni ministeriali;

CONSIDERATO altresì opportuno, nelle more del procedimento di revisione, di provvedere immediatamente alla sua abrogazione, allo scopo di evitare che il mantenimento in

vigore possa penalizzare i datori di lavoro che presentano domande di autorizzazione al lavoro nella nostra Regione rispetto a quelli che le presentano nel resto del territorio nazionale;

RITENUTO comunque necessario dettare alcune prime disposizioni relativamente alle modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari;

VISTO il “Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari”, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca,

La Giunta regionale, all’unanimità

D E L I B E R A

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari”, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari

Art. 1

(Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri non comunitari)

1. Le domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari devono essere presentate ai competenti uffici delle Province a partire dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005.
2. Le domande devono essere redatte utilizzando l'apposito modello predisposto dalle Province.
3. La presentazione deve essere effettuata esclusivamente mediante spedizione postale a mezzo raccomandata da uffici postali che utilizzano macchine affrancatrici funzionanti in grado di indicare giorno, ora e minuto di spedizione. Non sono ammesse raccomandate in forma elettronica.
4. Ciascuna busta raccomandata deve contenere una sola domanda.
5. Ciascuna domanda può riguardare fino a un massimo di cinque lavoratori nel caso di lavoro non stagionale, ovvero di dieci lavoratori nel caso lavoro stagionale.
6. Nel caso di mancata osservanza dei limiti previsti dal comma 5, sono ritenute accoglibili le richieste relative, rispettivamente, ai primi cinque o dieci lavoratori individuati secondo ordine crescente di età.
7. La mancata osservanza di quanto disposto dai commi 1, 3 e 4 comporta il non accoglimento della domanda.
8. Tutte le domande devono essere complete in ogni parte e corredate dalla documentazione indicata nell'apposito modello di cui al comma 2.
9. Nel caso di domande incomplete, ovvero di documentazione incompleta o mancante, le Province richiedono, ai fini dell'accoglimento, per una sola volta, le necessarie integrazioni. Le integrazioni devono essere presentate a mano o a mezzo di

raccomandata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione.

Art. 2

(Ordine di rilascio delle autorizzazioni al lavoro)

1. Le Province, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al lavoro, seguono il criterio cronologico di presentazione delle domande, tenendo conto della data, ora e minuto di presentazione.
2. A parità di posizione nell'ordine cronologico, le domande sono ordinate secondo ordine crescente di età del lavoratore per cui viene richiesta l'autorizzazione. In caso di ulteriore parità, le domande sono ordinate secondo l'ordine alfabetico del cognome e, se necessario, del nome del lavoratore medesimo.

Art. 3

(Abrogazione)

1. E' abrogato il "Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro", approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres. e le successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni del Regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2004 e, comunque, alle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari riferite a quote dell'anno 2004.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione .